



ORDINANZA N. 14 del 06/10/2026

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI TRASMESSE DA ZANZARE DEL GENER AEDES, DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA SEGNALAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI DENGUE

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E LAVORI PUBBLICI

Pratica trattata da: Veronelli Chiara
Responsabile del Procedimento: Veronelli Chiara



VISTA la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, trasmessa in data 6.10.2026 protocollo comunale n.16700, avente ad oggetto "Segnalazione caso sospetto di Dengue", con la quale viene richiesta l'immediata attivazione delle misure straordinarie previste dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;

PRESO ATTO che la citata comunicazione evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'effettuazione di interventi straordinari di disinfestazione adalticida, ricerca ed eliminazione dei focolai larvali e trattamento larvicida nei focolai non eliminabili, all'interno dell'area individuata entro un raggio di circa 200 metri dal luogo frequentato dal caso sospetto;

CONSIDERATO che il virus Dengue è trasmesso esclusivamente mediante la puntura di zanzare infette appartenenti prevalentemente al genere Aedes Albopictus (zanzara tigre), specie ormai stabilmente presente anche sul territorio regionale, e che l'eliminazione tempestiva dei vettori rappresenta la misura più efficace per interrompere l'eventuale catena di trasmissione della malattia;

CONSIDERATO che, in applicazione del principio di massima precauzione previsto dai protocolli nazionali e regionali in materia di sorveglianza delle arbovirosi, gli interventi di disinfestazione devono essere attivati tempestivamente anche in presenza di un caso sospetto, senza attendere la conferma diagnostica al fine di prevenire l'eventuale instaurarsi di una trasmissione autoctona del virus;

RILEVATO che, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, gli interventi di disinfestazione devono essere eseguiti con la massima tempestività, interessando sia le aree pubbliche sia le aree private ricadenti nell'ambito territoriale individuato dall'Autorità sanitaria;

CONSIDERATO che l'efficacia degli interventi dipende dalla collaborazione della cittadinanza, dalla possibilità di accedere alle proprietà private e dalla contestuale eliminazione dei ristagni d'acqua costituenti potenziali focolai di sviluppo delle larve;

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020/2025, tutt'ora in vigore, con particolare riferimento ai virus Dengue/Zika/Chikungunya, e nello specifico quanto riportato nell'allegato 10 e la nota ATS del 25/05/2026, Prot. n. 119135/26 in tema di misure di lotta per il contenimento delle zanzare;

PRESO ATTO che gli interventi sono stati programmati dal Comune mediante affidamento a ditta specializzata e qualificata nel settore, individuata nella società Fema per AMSA S.p.A. la quale ha comunicato l'avvio delle operazioni a partire dalle ore 00:30 fino alle ore 5:30 dei giorni 7 - 8 e 9 Ottobre 2026, come concordato con ATS salvo condizioni meteo avverse che faranno slittare gli interventi al primo giorno utile;

CONSIDERATO che gli interventi di disinfestazione, per risultare pienamente efficaci, devono interessare contestualmente sia il suolo pubblico sia tutte le aree private accessibili, comprese pertinenze, giardini, cortili, autorimesse, aree verdi, aree condominiali, aree produttive e qualsiasi luogo idoneo alla proliferazione delle zanzare;



RITENUTO necessario adottare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, un provvedimento contingibile e urgente volto a tutelare la salute pubblica, imponendo specifiche prescrizioni ai proprietari, ai possessori, ai detentori e a qualsiasi titolo agli utilizzatori degli immobili ricadenti nell'area interessata;

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 50 e 54;

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi;

VISTA la normativa regionale e le indicazioni operative dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;

RITENUTI sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza derivanti dalla necessità di prevenire il possibile sviluppo di un focolaio epidemico e di garantire la tutela della salute della popolazione;

ORDINA

che, a decorrere dalle ore 00:30 del giorno 7 ottobre 2026, siano eseguiti gli interventi straordinari di disinfestazione adulticida, ricerca ed eliminazione dei focolai larvali e trattamento larvicida nei focolai non eliminabili, secondo le modalità tecniche indicate dall'ATS della Città Metropolitana di Milano e dal Piano Nazionale Arbovirosi.

Le operazioni interesseranno le seguenti aree del territorio comunale:

- Via Papa Giovanni XXIII
- Via della Liberazione

DISPONE

che i proprietari, gli amministratori di condominio, i conduttori, gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché i responsabili delle attività produttive, commerciali e artigianali ricadenti nell'area sopra individuata, consentano l'accesso agli operatori incaricati dal Comune, debitamente identificati, affinché possano eseguire tutte le operazioni necessarie di ispezione, ricerca dei focolai larvali, eliminazione dei ristagni d'acqua, trattamenti larvicidi e adulticidi nonché ogni ulteriore attività ritenuta necessaria ai fini della tutela della salute pubblica.

L'accesso dovrà essere consentito anche a cortili, giardini, orti, aree pertinenziali, autorimesse, locali tecnici, aree verdi, aree comuni condominiali, piazzali, depositi, aree produttive e ad ogni altro luogo nel quale possano essere presenti raccolte d'acqua o siti favorevoli allo sviluppo delle zanzare.



I proprietari e gli utilizzatori degli immobili dovranno altresì collaborare con il personale incaricato provvedendo, ove richiesto, alla rimozione dei materiali che possano ostacolare l'esecuzione degli interventi e all'eliminazione dei contenitori inutilizzati suscettibili di raccogliere acqua meteorica.

ORDINA ALTRESÌ

che tutti i proprietari, possessori, detentori o utilizzatori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nell'area interessata provvedano, prima dell'esecuzione degli interventi e successivamente con continuità, ad eliminare ogni possibile focolaio di proliferazione delle zanzare, adottando le seguenti misure:

- svuotare ed eliminare qualsiasi raccolta di acqua stagnante presente in sottovasi, secchi, annaffiatori, bidoni, copertoni, teli impermeabili, contenitori inutilizzati e in ogni altro recipiente idoneo alla deposizione delle uova;
- mantenere accuratamente puliti tombini, caditoie, griglie di raccolta delle acque meteoriche e pozzetti, evitando accumuli di materiale organico e provvedendo, ove necessario, all'impiego di idonei prodotti larvicidi;
- mantenere correttamente coperti i contenitori destinati alla raccolta dell'acqua piovana o, qualora non sia possibile, procedere al loro periodico trattamento con prodotti larvicidi autorizzati;
- evitare qualsiasi ristagno d'acqua all'interno di giardini, cortili, orti, aree verdi, terrazzi, balconi e pertinenze.

PRESCRIVE

che durante l'esecuzione degli interventi di disinfestazione tutti i residenti, i titolari di attività economiche e coloro che si trovino nell'area interessata osservino le seguenti precauzioni:

- mantenere chiuse porte e finestre durante il passaggio degli operatori e per almeno 30 minuti dal termine delle operazioni nelle immediate vicinanze;
- evitare di sostare all'aperto durante l'esecuzione dei trattamenti;
- ritirare biancheria, giochi per bambini, alimenti, mangimi e qualsiasi materiale destinato al contatto con persone o animali;
- proteggere o rimuovere, ove possibile, arredi da giardino, stoviglie, utensili, giochi e oggetti destinati all'uso esterno;
- tenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni o comunque in luoghi protetti durante l'intervento, provvedendo a rimuovere ciotole, abbeveratoi e mangiatoie;
- proteggere acquari, vasche ornamentali e gabbie di piccoli animali.

Al termine del trattamento dovranno essere adottate le seguenti ulteriori cautele:

- lavare accuratamente con acqua potabile tavoli, sedute, giochi e superfici esterne eventualmente esposte al trattamento prima del loro utilizzo;
- lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati nelle aree interessate prima del consumo;
- sostituire l'acqua contenuta nelle ciotole e negli abbeveratoi destinati agli animali;
- evitare, ove possibile, la permanenza nelle aree direttamente interessate fino alla completa asciugatura del prodotto irrorato.



I proprietari o conduttori di alveari eventualmente presenti nell'area interessata dovranno adottare ogni idonea misura di protezione delle api durante il periodo di effettuazione dei trattamenti.

DISPONE

che la ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi operi nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, utilizzando esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, nel rispetto delle modalità tecniche previste dalle relative schede di sicurezza e delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi.

Qualora condizioni meteorologiche avverse, ed in particolare precipitazioni atmosferiche intervenute durante o immediatamente dopo il trattamento, ne compromettano l'efficacia, gli interventi dovranno essere ripetuti senza indugio nella prima data utile, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria competente.

Al termine delle operazioni dovrà essere predisposta e trasmessa all'ATS competente apposita relazione attestante gli interventi effettuati, i prodotti impiegati e ogni altra informazione richiesta dalla medesima Autorità sanitaria.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza costituisce violazione di un provvedimento legalmente emanato dall'Autorità competente per ragioni di igiene e sanità pubblica e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge, comprese quelle di natura penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Comune potrà procedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti indispensabili per la tutela della salute pubblica, con recupero delle spese sostenute nei confronti degli obbligati.

RACCOMANDA

la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini interessati, evidenziando che il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento costituisce elemento essenziale per l'efficacia degli interventi di disinfestazione e per la tutela della salute pubblica, contribuendo a prevenire la possibile diffusione della malattia sul territorio comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia immediata dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, diffuso attraverso i canali di comunicazione istituzionali e reso noto alla cittadinanza con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

che copia della presente sia trasmessa all'ATS della Città Metropolitana di Milano, alla Prefettura di Milano, al Comando della Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Rho Pero, al Servizio Territorio Ambiente, alla società Fema per AMSA S.p.A., incaricata dell'esecuzione degli interventi,



INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento costituisce misura contingibile e urgente di tutela della salute pubblica, adottata in via precauzionale sulla base delle indicazioni dell'Autorità sanitaria competente, ed esplica i propri effetti per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi prescritti e al completamento delle conseguenti attività di prevenzione e controllo.

IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate